

# Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

## Fascicolo n. 3/2024

«CHIAMAMI CON IL MIO NOME».

LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA DEGLI STRANIERI IN ITALIA

di Maurizio Veglio

**Abstract:** *L'insolita convergenza delle tre Corti maggiori – Strasburgo, Lussemburgo e Roma – sulla definizione di vita privata mina al cuore le politiche dell'ostilità. Proprio mentre la spinta verso la detenzione alla frontiera si fa più feroce, fino a raggiungere l'Albania, l'obbligo di valutare la totalità dei legami sociali nello Stato prima di disporre l'allontanamento degli stranieri ribalta il dogma dell'isolamento. Questo a patto di sgombrare il campo da un equivoco: la protezione della vita privata non è l'esito di un giudizio di meritevolezza, moraleggiante e arbitrario, ma l'affermazione del diritto all'identità sociale. Cioè, in controtela, il frutto della volontà, della passione e della fatica dell'individuo artefice della sua biografia. Il permesso di soggiorno per protezione speciale custodisce così la scintilla di una rivoluzione: riconoscere dignità giuridica al desiderio di chiunque di scegliere dove scrivere la propria storia, rendendola unica ed irripetibile.*

**Abstract:** *The unusual convergence of the three major Courts – Strasbourg, Luxembourg, and Rome – on the definition of private life undermines the politics of hostility. Just as the push towards detention at the border becomes more ferocious, all the way to Albania, the obligation to assess the totality of social ties in the State before ordering the removal of foreigners overturns the dogma of isolation. Provided that we clear the field from a misunderstanding: the protection of private life is not a moralising and arbitrary judgement, but the affirmation of the right to social identity. That is to say, in fact, the outcome of the will, passion and dedication of the individual creator of his own biography. The residence permit for special protection thus can spark a revolution: granting legal dignity to the desire of anyone to choose where to write their story, making it unique and unrepeatable.*

## «CHIAMAMI CON IL MIO NOME».

# LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA DEGLI STRANIERI IN ITALIA

---

di Maurizio Veglio\*

SOMMARIO: 1. Lo scandalo del desiderio. – 2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 4. La giurisprudenza della Corte di cassazione. – 5. L'individuo e la comunità locale. – 6. I sintomi del radicamento: lavoro, volontariato, associazionismo religioso, carcere. – 7. I sintomi del radicamento: lingua, affetti, salute e non solo. – 8. La vita privata: una, unica, irripetibile.

### 1. Lo scandalo del desiderio

Sullo straniero che richiede protezione in Europa incombe un lungo elenco di verbi coniugati al passivo: è salvato, è accolto, è ospitato, è isolato, è rifiutato, è rimpatriato. La spirale selvaggia in cui è precipitata la politica migratoria è anche il risultato di una costante negazione, secondo cui le persone immigrate non hanno diritto di desiderare, ma sono desiderate o, più spesso, indesiderate.

Un antidoto deflagrante viene dalla giurisprudenza delle Corti di Strasburgo, Lussemburgo e Roma sulla difesa della vita privata dello straniero, che sta riscrivendo l'istituto della protezione speciale in Italia. Nella sua versione più cruda, quest'ultimo si riduce a una valutazione di meritevolezza del carattere e della buona condotta del richiedente in seguito all'arrivo nel Paese: «La sua permanenza in progetto è iniziata con l'inserimento in una struttura appartamento con altri due connazionali. Il sig. O.W. ha sempre mantenuto puliti e ordinati camera da letto e bagno rispettando correttamente i turni di pulizia delle parti comuni e partecipando attivamente alla vita quotidiana della struttura. Il beneficiario è sempre stato attento e puntuale nel disbrigo delle pratiche documentali, presente agli appuntamenti prefissati, rispettoso nei confronti dell'equipe educativa e degli altri beneficiari, disponibile e collaborativo»<sup>1</sup>. È lo sguardo che conosce solo i motivi "caritatevoli" inseriti nella Direttiva rimpatri (*compassionate*, nel testo inglese)<sup>2</sup>, che attribuiscono all'esclusiva discrezionalità dello Stato la possibilità di concedere un permesso di soggiorno allo straniero privo di documenti.

Al contrario, la giurisprudenza delle tre Corti maggiori riporta al centro l'individuo e la sua volontà: esiste una sfera privata della vita delle persone sottratta alle intrusioni del mondo esterno e delle autorità statali. Come noto, al diritto di lasciare il proprio Paese (art. 13, Dichiarazione universale dei diritti umani) non corrisponde quello di stabilirsi in un altro Stato, a cui spetta il potere di stabilire le condizioni per l'ingresso e il soggiorno. Ciononostante, un crescente spazio viene sottratto al dominio delle autorità nazionali dall'obbligo di rispettare la vita privata degli stranieri: prima di adottare una decisione di rimpatrio le autorità devono valutare il grado di radicamento della persona nel Paese,

---

\* Avvocato in Torino.

1. Estratto di una relazione elaborata dai titolari di un progetto di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

2. «In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare» (art. 6, par. 4, dir. 2008/115/CE del 16.12.2008).

l'esistenza di legami e condizioni soggettive, la sua "vita sociale privata" e, qualora l'allontanamento comporti un sacrificio sproporzionato, dovranno astenersi dal disporlo. Un autentico salto culturale, nato a cavallo del 1950 con l'entrata in vigore della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e portato a compimento nell'ultimo decennio, in corrispondenza con l'esplosione della crisi dello Stato di diritto.

Questo breve saggio muove dalla ricognizione della giurisprudenza delle Corti di Strasburgo, Lussemburgo e Roma, per indagare la nozione di vita privata, il legame tra individuo e comunità territoriale e le manifestazioni più rilevanti in cui si esprime l'appartenenza a una collettività. Le conclusioni aprono una breccia nelle politiche dell'isolamento delle persone migranti: vive, nella tutela della sfera privata di chiunque dalle interferenze arbitrarie, il seme di una rivoluzione, attribuire dignità giuridica al desiderio individuale e ai suoi frutti. L'identità sociale di una persona, infatti, non è che il risultato dell'impegno e della volontà di costruire la propria storia in un territorio, anche contro la dittatura dei confini e dei permessi di soggiorno.

## 2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Pilastro della difesa della vita privata è l'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, secondo il quale «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

La Guida all'articolo 8, pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e tradotta dal Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, afferma che il concetto di vita privata «è ampio e non suscettibile di una definizione esaustiva (Niemietz c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, § 61; Peck c. Regno Unito, § 57). Comprende l'integrità fisica e psicologica della persona e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (Denisov c. Ucraina [GC], § 95; S. e Marper c. Regno Unito [GC], § 66)»<sup>3</sup>. La portata della nozione «non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede ed escludere il mondo esterno (Denisov c. Ucraina [GC], § 96). L'articolo 8 tutela il diritto allo sviluppo personale, inteso come personalità o autonomia personale, il quale costituisce un importante principio alla base dell'interpretazione delle garanzie previste dall'articolo 8. Comprende il diritto di ciascuna persona di avvicinare gli altri per instaurare e sviluppare rapporti con loro e con il mondo esterno, vale a dire il diritto a una "vita sociale privata" (Bărbulescu c. Romania [GC], § 71; Botta c. Italia, § 32)»<sup>4</sup>. È, in

3. Reperibile all'indirizzo [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida\\_cedu\\_articolo8\\_agg31ago2021.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo8_agg31ago2021.pdf).

4. Analoghi concetti sono riportati dal Ministero dell'interno - Commissione nazionale per il diritto di asilo, nella circolare del 19 luglio 2021, *Legge n. 173/2020 - Art. 19 d.lgs. n. 286/1998 - Protezione speciale e divieto di espulsione e respingimento*, [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2021/07/circolarel1732020art19tui\\_19072021.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2021/07/circolarel1732020art19tui_19072021.pdf). Come si legge nella stessa, il diritto alla vita privata «abbraccia molteplici aspetti dell'identità sia fisica che sociale della persona e non è limitata alla 'sfera intima' dell'individuo, dovendo invece il rispetto della vita privata ricomprendere, ai sensi dell'art. 8 CEDU, anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (...) Per altro verso, nel valutare

altre parole, la codificazione di un diritto alla prossimità umana e all'incontro, in cui riecheggia l'idea di individuo quale animale sociale, agli antipodi della dilagante politica carceraria dell'immigrazione (detenzione, isolamento, allontanamento).

Secondo la Corte di Strasburgo, la nozione di vita privata è diversa e indipendente da quella di vita familiare (Maslov e altri c. Austria [GC], n. 1638/03, par. 61, 63), e comprende quantomeno i profili dell'integrità fisica e psicologica (Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11, par. 66), della salute mentale (Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, par. 47) e della salubrità ambientale (Hatton e altri c. Regno Unito, n. 36022/97, par. 96; Cordella e altri c. Italia, n. 54414/13, par. 157-160). In particolare, la Corte EDU individua il diritto ad instaurare relazioni sociali con il mondo esterno (Pretty c. Regno Unito, n. 23406/02, par. 61), riconoscendo una particolare rilevanza al lavoro come luogo di opportunità sociali (Niemietz c. Germania, n. 13710/88, par. 29; Bărbulescu c. Romania, n. 61496/08, par. 71; Antovic e Mirkovic c. Montenegro, n. 70838/13, par. 42): «la vita privata comprende il diritto della persona di costituire e sviluppare rapporti con altri esseri umani, anche di carattere professionale o commerciale (C. c. Belgio, § 25; Oleksandr Volkov c. Ucraina, § 165). Dopotutto, è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (Niemietz c. Germania, § 29; Bărbulescu c. Romania [GC], § 71 e i rinvii ivi citati; Antović e Mirković c. Montenegro, § 42)».

In sintesi, la Corte europea associa al concetto di vita privata la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono. Pertanto, a prescindere dall'esistenza di una vita familiare, l'espulsione di un immigrato radicato costituisce un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata (Maslov e altri c. Austria [GC], § 63, Ünner c. Paesi Bassi [GC], § 57-29, Zakharchuk c. Russia, §§ 46-49).

Quanto all'ambito di estensione della protezione della vita privata, secondo alcune pronunce della Corte EDU la tutela della vita privata dello straniero consapevole della precarietà del proprio soggiorno è ridotta, e l'eventuale espulsione ne comporta una violazione «solo in circostanze eccezionali» (Pormes c. Paesi Bassi, § 58, 60. Nello stesso senso, Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, § 39, Nunez c. Norvegia, § 36, Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 108, Dalia c. Francia, § 54). Nei confronti dei richiedenti asilo, inoltre, alcune decisioni escludono la trasposizione immediata dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo a tutela della vita privata degli immigrati radicati (*settled migrants*), poiché, a differenza di questi ultimi, la presenza dei richiedenti asilo è tollerata, ma non sacralizzata dal riconoscimento del diritto al soggiorno (*right to remain*) (Nnyazi c. Regno Unito, § 76, e Jihana c. Svizzera e Italia, § 39-45).

---

*la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione e di respingimento in relazione al diritto al rispetto della vita privata, tale nozione viene in rilievo con riguardo al diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale. Con specifico riferimento alla condizione delle persone straniere, in particolare, la Corte ha ribadito a tal proposito in più occasioni che, poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, ne consegue che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8». La Corte specifica, inoltre, che «La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede ed escludere il mondo esterno. L'articolo 8 tutela il diritto allo sviluppo personale, inteso come personalità o autonomia personale (...) Comprende il diritto di ciascuna persona di avvicinare gli altri per instaurare e sviluppare rapporti con loro e con il mondo esterno, ovverossia il diritto a una 'vita sociale privata'. Ancora, «l'art. 8 garantisce alle persone una sfera all'interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità», oltre al «diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno».*

Esaminata attraverso la lente “italiana”, la distinzione proposta dalla Corte EDU risulta artificiosa: è difficile, infatti, non ricordare che la gran parte degli stranieri regolarmente residenti – esclusi i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di protezione internazionale – si trova in una condizione di obiettiva precarietà amministrativa, perché il permesso di soggiorno ha una durata limitata ed è soggetto ad estenuanti procedure di rinnovo, e dunque al rischio di rifiuto, con elevata frequenza. Ulteriormente, la consapevolezza della precarietà del soggiorno è incongrua con la condizione dei richiedenti asilo in Italia: questi ultimi si vedono infatti rilasciare un titolo di soggiorno che garantisce l’esercizio dei diritti generalmente riconosciuti ai titolari di un permesso (soggiorno, residenza e iscrizione anagrafica, tutela della salute, attività lavorativa), senza limitazioni spaziali o temporali<sup>5</sup>, fino alla decisione della Commissione territoriale. Diventa così paradossale giudicare precario un soggiorno legale che di regola si protrae per diversi anni, in virtù di complesse procedure amministrative e giudiziarie, ben oltre la durata ordinaria di un permesso ipoteticamente stabile.

### 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Sebbene meno articolata, a conclusioni affini è pervenuta la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata ad interpretare la difesa della vita privata, tutelata dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE)<sup>6</sup>, quale limite al potere di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi. La Corte di Lussemburgo ha progressivamente riconosciuto la portata vincolante non solo delle previsioni della CEDU<sup>7</sup>, ma delle norme della stessa cd. Carta di Nizza che vietano l’allontanamento di chiunque a fronte del rischio di subire torture e/o pene inumane o degradanti. Se dunque il divieto di espulsione di un cittadino di Paese terzo, a rischio di un aggravamento significativo e irrimediabile delle condizioni di salute, è stato inizialmente ancorato all’art. 3, CEDU, (sent. MP, 24.4.2018, C-353/16)<sup>8</sup>, la CGUE ha successivamente evidenziato il carattere autonomo e inderogabile delle garanzie previste dagli artt. 4 e 19, par. 2, CDFUE.

Esaminando la condizione del cittadino di Paese terzo a cui è stata revocata la protezione internazionale per motivi di pericolosità sociale o per la sicurezza dello Stato, e che non può essere espulso verso il Paese di origine per il rischio di torture o maltrattamenti, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che quest’ultimo deve comunque godere di una serie di diritti minimi previsti dalla CDFUE, tra i quali il rispetto della vita privata (sent. M, 14.5.2019, C-391/16, C-77 e 78/17). La successiva sent. X, 22.11.2022, C-69/21, vieta con ancora maggiore chiarezza il rimpatrio «che violi il diritto al rispetto della vita privata del cittadino

---

5. Fa eccezione la necessità di attendere 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale per svolgere un’attività lavorativa (art. 22, d.lgs. n. 142/2015).

6. «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».

7. Nonostante l’UE non abbia ancora aderito alla CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU assume rilevanza per l’interpretazione delle norme della Carta in forza dell’art. 52, par. 3, CDFUE, a tenore del quale «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

8. Nella sentenza citata, la CGUE ha distinto i presupposti della protezione internazionale dalla tutela contro l’allontanamento. A differenza dei primi, disciplinati dal diritto UE, la seconda deve essere garantita attraverso forme di protezione previste a livello nazionale, anche in ragione dei vincoli derivanti in capo agli Stati membri dagli strumenti di diritto internazionale cui essi hanno aderito, tra i quali la CEDU.

di un paese terzo» (par. 92), e contribuisce a individuarne il contenuto, menzionando «l'integrità fisica e mentale di una persona (...) e (...) il diritto del singolo di instaurare e sviluppare rapporti con i propri simili» (par. 94).

Secondo la Corte, la vita privata comprende – ed ecco risuonare la giurisprudenza di Strasburgo – «tutti i legami sociali che il cittadino ha creato all'interno dello Stato membro in cui il suo soggiorno è irregolare» (par. 99), espressione che suggerisce un raggio di tutela quantomeno equivalente a quello adottato dalla CEDU. Sebbene non elencato nell'art. 5, dir. 2008/115/CE, tra i limiti al rimpatrio, il rispetto della vita privata «deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società» (par. 96): la Corte esclude che si tratti di una tutela assoluta, ma ne consente il sacrificio solo qualora «tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del summenzionato diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C-140/20, EU:C:2022:258, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)» (*ibidem*). L'obbligo di rispettare la vita privata garantisce così un'ulteriore forma di protezione che si affianca a quella internazionale e concorre con quest'ultima alla piena attuazione del diritto di asilo *ex art. 10, co. 3, Cost.*

#### 4. La giurisprudenza della Corte di cassazione

Dopo 20 anni (1998-2018) di saldo ancoraggio ai «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»<sup>9</sup>, la tutela della vita privata dei cittadini di Paesi terzi nell'ordinamento nazionale – in coerente simmetria con il destino dello straniero titolare della tutela complementare – è stata costretta ad un faticoso pellegrinaggio, alla ricerca di una sede dalla quale irradiare i propri effetti. A partire dal 2018, il rispetto della vita privata ha così attraversato, e interpretato, diverse definizioni: elemento concorrente all'accertamento della vulnerabilità dello straniero, per la comparazione con la situazione oggettiva nel Paese di origine (Cass., 23.2.1028, n. 4455); profilo di rilevanza variabile nel caso di comparazione attenuata (Cass., 20.1.2020, n. 1104, Cass. S.U., 9.9.2021, n. 24413); fattore autonomo, non più soggetto ad alcun giudizio di comparazione e sufficiente a fondare il riconoscimento della protezione speciale dopo la l. n. 173/2020 (Cass., 8.6.2022, n. 18455, 31.3.2023, n. 9080); da ultimo, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 50/2023, persistente voce di quel «catalogo aperto» di diritti fondamentali la cui radice affonda in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria (Cass., 6.10.2023, n. 28162, 6.10.2023, n. 28149)<sup>10</sup>. Attestata dunque l'impermeabilità, quantomeno relativa, della tutela della vita privata alle modifiche della legislazione domestica, essa si qualifica come limite al potere statale di allontanamento dal

9. Secondo l'originale dicitura contenuta nell'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, fino alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2018, convertito con l. n. 132/2018.

10. Per l'analisi della riforma attuata con il d.l. n. 20/23, convertito con l. n. 50/2023, si veda N. Zorzella, *La riforma 2023 della protezione speciale: eterogenesi dei fini?*, in *Questione Giustizia*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-2023-della-protezione-speciale-eterogenesi-dei-fini>; P. Morozzo della Rocca, *La protezione umanitaria in Italia, a seguito della 'mutilazione' della protezione speciale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 17, 3, 2023; M. Starita, *Le protezioni complementari in Italia e i trattati in materia di diritti umani dopo la l. 5 maggio 2023, n. 50: una questione d'interpretazione*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2023, pp. 337-352; S. Tonolo, *La rilevanza degli obblighi internazionali ai fini della tutela della vita privata e familiare dei richiedenti protezione internazionale nella l. 5 maggio 2023, n. 50*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2023, pp. 353-374.

territorio nazionale, derogabile esclusivamente – come prescritto dall’art. 19, co. 1.1., d.lgs. n. 286/1998, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, convertito con l. n. 50/2023 – per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.

Venendo al contenuto della nozione, anche la giurisprudenza di legittimità si attesta sulla dimensione sociale della vita privata, identificata come «l’intera rete di relazioni che il richiedente ha costruito in Italia: relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (Cass., S.U., 9.9.2021, n. 24413. In senso analogo, Cass., 18.1.2023, n. 2874, 31.3.2023, n. 9080 e 26.7.2023, n. 22508).

Il caleidoscopio di manifestazioni di questa rete comprende, a titolo esemplificativo, l’inserimento sociale («qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa», Cass., 23.3.2023, n. 8400), l’apprendimento della lingua italiana, la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività all’interno dei Centri di accoglienza (Cass., 11.3.2022, n. 7938), la frequenza di corsi scolastici, di formazione professionale e di tirocinio formativo (Cass., 28.7.2022, n. 23571), lo svolgimento di attività lavorativa, anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme contenute (Cass., 15.3.2022, n. 8373), un consistente periodo di tempo trascorso in Italia, la disponibilità di un’abitazione e la realizzazione di legami sociali e culturali (Cass., 31.3.2023, n. 9080).

## 5. L’individuo e la comunità locale

Così sintetizzata l’evoluzione della giurisprudenza, è opportuno sondare l’area tra i due poli in cui gravita la «totalità dei legami sociali», vale a dire l’individuo e la collettività. E poiché l’oggetto della protezione è il patrimonio di rapporti e sentimenti sviluppati dal singolo, l’astrazione dello Stato-nazione va sostituita, in una riduzione di scala, con la comunità reale di appartenenza.

La classica definizione elaborata da McMillan e Chavis<sup>11</sup> individua quattro elementi: l’appartenenza, cioè il sentimento di condivisione di una rete di relazioni; la rilevanza, vale a dire la reciproca importanza e attenzione tra i membri; la realizzazione, ossia il soddisfacimento delle proprie necessità attraverso le risorse collettive; un terreno condiviso, frutto di storie, luoghi, tempi ed esperienze comuni. In sintesi, il significato di comunità sta nel sentimento di appartenenza dei suoi membri, di reciproca importanza e di fiducia nella realizzazione delle proprie aspirazioni attraverso la scelta della vita in comune. Essa è dunque un corpo fluido, gravitazionale, costantemente esposto alla contraddizione tra tutela della radice comune (la lingua, l’origine, le pratiche, le credenze) e spinta all’innovazione, accentuata dal contatto con le società circostanti.

L’ulteriore profilo, che consacra il diritto al rispetto della vita privata del singolo, è la dimensione territoriale: nel caso di comunità di persone e sentimenti delocalizzate – comunità di intenti o virtuali, prive di un comune denominatore geografico – l’onere di

11. D.W. McMillan, D.M. Chavis, *Sense of community: A definition and theory*, in *Journal of Community Psychology*, 14(1), 1986, pp. 6-23.

proteggere il diritto al soggiorno dei partecipanti si affievolisce. Per invocare il rispetto della sfera privata dalle interferenze di uno Stato, quest'ultimo deve costituire la cornice all'interno della quale la comunità è insediata, il suo collante territoriale.

## 6. I sintomi del radicamento: lavoro, volontariato, associazionismo religioso, carcere

Il divieto di espulsione dello straniero stabilito dall'art. 8 della CEDU impone all'interprete una duplice indagine: la prima per verificare se l'individuo ha avuto accesso a una comunità, come sopra descritta, e ha sviluppato un'identità sociale al suo interno; la seconda per accertare se l'allontanamento dallo Stato comporti un sacrificio proporzionato alla tutela degli interessi pubblici elencati dalla norma. Ma come individuare un oggetto giuridico – il radicamento in una comunità territoriale – fatto di sentimenti e relazioni? L'identità privata sociale non è un bene misurabile né trasparente, ma la sua densità può essere esaminata attraverso una serie di elementi sintomatici, tradizionalmente associati a luoghi di sviluppo dei rapporti sociali. Il primo è il mondo del lavoro.

Come emerge nella giurisprudenza della Corte EDU, il lavoro costituisce un luogo privilegiato di opportunità sociali, poiché «è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno»<sup>12</sup>. L'affermazione impone di rivedere alcuni assunti dilaganti nella giurisprudenza di merito, che rischiano di snaturare il concetto di tutela.

In primo luogo, la regolarità dell'attività lavorativa non incide sulla qualità dei rapporti sviluppati dall'individuo. Il contratto di lavoro costituisce un mezzo di prova qualificato, per quanto presuntivo, della nascita e dello sviluppo di relazioni personali, ma non rappresenta una condizione necessaria all'ingresso in una comunità lavorativa. È infatti palese che anche il cd. lavoro sommerso consente l'accesso a quelle «significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno», considerazione imprescindibile in un Paese in cui metà degli impiegati nel settore domestico<sup>13</sup> e almeno un quarto di chi lavora in agricoltura<sup>14</sup> – entrambi settori ad alta concentrazione di cittadini stranieri – sono privi di contratto. L'irregolarità del rapporto di lavoro, spesso imposta dal datore, ne ostacola la prova, dovendo ricorrere a testimonianze, documentazione fotografica, registrazioni audio e video, ma non ne pregiudica la rilevanza.

Analogamente, l'entità della retribuzione può dire ben poco della natura dei rapporti sviluppati tra l'individuo e la propria sfera di conoscenze (datore, colleghi, collaboratori, clienti, fornitori, etc.). Una maggiore capacità reddituale può certamente attestare competenze professionali o agevolare l'accesso ad ulteriori luoghi di socialità, ma non consente alcuna speculazione sulla qualità della vita privata lavorativa (si pensi ai nomadi digitali). Tantomeno è utile la verifica del versamento dei contributi fiscali, il cui unico profilo di interesse, quantomeno in astratto, è la durata di un rapporto di lavoro.

---

12. Guida all'articolo 8, pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, cit.

13. Le stime elaborate dall'Osservatorio nazionale Domina e dalla Fondazione Leone Moressa su dati INPS evidenziano che il 52% degli impiegati nel settore domestico (961mila su 1.855mila) è privo di un contratto, *V rapporto annuale sul lavoro domestico, edizione 2023*, febbraio 2024, <https://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-nazionale-domina-iv-rapporto-annuale-sul-lavoro-domestico-edizione-2023/>.

14. Secondo il VI rapporto Agromafie e caporalato, pubblicato dall'Osservatorio Placido Rizzotto, «nel corso del 2021, sono stati circa 230 mila gli occupati impiegati irregolarmente nel settore primario (oltre un quarto del totale degli occupati del settore), in larga parte “concentrata nel lavoro dipendente, che include una fetta consistente degli stranieri non residenti impiegati in agricoltura”», [https://www.fondazionerizzotto.it/wp-content/uploads/2023/01/Sintesi-VI-Rapporto\\_301122.pdf](https://www.fondazionerizzotto.it/wp-content/uploads/2023/01/Sintesi-VI-Rapporto_301122.pdf).



Dunque, la protezione della vita privata sviluppata in ambito professionale esige l'esame dell'effettività delle relazioni e delle prospettive personali innescate dall'accesso alla comunità di lavoro, al di là dei profili contrattuali, reddituali o fiscali<sup>15</sup>. Al centro della verifica c'è l'individuo, non solo il lavoratore, certamente non il contribuente. Prova ne è il fatto che gli stessi criteri sono applicabili nel caso, tutt'altro che remoto, di svolgimento di attività volontaria o non retribuita a favore della collettività. Il volontariato consente infatti un accesso alle opportunità di socializzazione più agevole rispetto al mercato professionale: l'ingresso è a bassa soglia e non vi sono rischi a carico dell'ente che organizza l'attività (salvo il rispetto degli oneri imposti dal Codice del terzo settore, d.lgs. n. 117/2017); di regola, non sono richieste competenze specifiche, almeno in partenza o nei ruoli di minore responsabilità; è possibile raggiungere gratificazioni e dimostrare capacità che spesso rimangono inesprese in ambito lavorativo; inoltre, l'ambiente è solitamente accogliente e disponibile alla costruzione di rapporti personali significativi, privi della gerarchia che informa i luoghi di lavoro.

Un ambito affine di sviluppo individuale è quello dell'associazionismo religioso, che nel caso dei cittadini stranieri si caratterizza per un'enorme vitalità: l'affermazione di una persona immigrata secondo cui qualcuno «è membro della mia comunità» allude ordinariamente al gruppo religioso. Oltre a luoghi, formali o meno, di culto, esso offre spazi di familiarità, condivisione e sostegno, specialmente a vantaggio di chi è appena giunto nel Paese. Questo autentico «welfare del basso»<sup>16</sup> – che può comprendere programmi di educazione, distribuzione di beni di prima necessità, supporto nella ricerca di un'abitazione o nelle procedure di rimpatrio delle salme – costituisce un potente mezzo di ingresso e accoglienza nella comunità locale.

Meno scontata è l'inclusione, nei luoghi di radicamento territoriale, del carcere. Spesso le esperienze negli istituti di pena vengono frettolosamente derubricate a buchi neri nell'esistenza delle persone, talvolta persino dalle stesse autorità statali: come si legge in un recente atto di citazione a firma dell'Avvocatura dello Stato (21 agosto 2023), «l'appellato ha trascorso lunghi periodi in carcere sicché non è possibile affermare che la sua permanenza in Italia sia servita a creare vincoli di lavoro e sociali». È una svista macroscopica.

Le politiche criminali che colpiscono selettivamente gli immigrati, ampliandone a dismisura la presenza nella popolazione detenuta<sup>17</sup>, hanno trasformato il carcere nella prima opportunità di formazione linguistica, scolastica o professionale per non pochi cittadini stranieri. Durante la detenzione diversi immigrati, anche privi del permesso di soggiorno, hanno potuto accedere a un ampio patrimonio di conoscenze e relazioni, in coerenza con il fine costituzionale della pena e l'obiettivo del reinserimento sociale. Il raggiungimento di rilevanti traguardi – dal titolo di studio alle competenze professionali – e le prospettive che questi innescano testimoniano il potenziale sociale della detenzione e l'obbligo dello Stato di rispettarne la portata.

---

15. Un'adeguata indagine sull'esperienza di lavoro può inoltre consentire l'emersione di eventuali forme di sfruttamento o tratta di esseri umani, circostanze che impongono il ricorso ad ulteriori forme di tutela.

16. M. Ambrosini, *Gli immigrati e il pluralismo religioso in Italia. I risultati di una ricerca*, 1 gennaio 2023, <https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/gli-immigrati-e-il-pluralismo-religioso-in-italia-i-risultati-di-una-ricerca/>.

17. Ministero della giustizia, *Detenuti presenti – aggiornamento al 31 gennaio 2024*, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST459008](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST459008); Associazione Antigone, *Stranieri in carcere: il grande bluff populista*, aprile 2018, <https://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/XIVrapporto-sulle-condizioni-di-detenzione-stranieri-in-carcere.pdf>.

## 7. I sintomi del radicamento: lingua, affetti, salute e non solo

Prima ancora che mezzo di sviluppo dei legami sociali, la conoscenza linguistica è strumento di sopravvivenza e difesa. Essere incapaci di comunicare nella lingua di una società ipoteca le possibilità di inserimento di una persona, fino a poterne decretare l'esclusione. Ciò non giustifica, peraltro, la limitazione della tutela della vita privata agli stranieri che "imparano l'italiano": il riconoscimento della protezione speciale non costituisce un premio per l'abnegazione o la capacità di apprendimento, né un titolo per poliglotti. Al contrario, essa consegue alla presa d'atto del possesso di una conoscenza funzionale al proprio inserimento nella comunità locale: il livello di competenza linguistica necessario varia in funzione delle caratteristiche di ciascuno, del lavoro che svolge, delle ambizioni che coltiva, oltre che – soprattutto – delle lingue parlate da chi gli vive intorno.

Alle 12 minoranze linguistiche riconosciute dalla legge<sup>18</sup>, che tutela circa 3 milioni di cittadini italiani, si affiancano 15 comunità straniere composte da almeno 100mila membri<sup>19</sup>, altri 3 milioni di persone. Ciascuno di questi gruppi garantisce un ampio spazio di vita in comune in una lingua diversa dall'italiano, senza dimenticare che sono proprio le comunità alloglotte quelle a cui, almeno inizialmente, uno straniero può avere più facile accesso. Se un soggiorno prolungato rende pressoché inevitabile una minima conoscenza della lingua italiana, la sua ignoranza non è affatto incompatibile con lo sviluppo della vita di relazione nel Paese. Né sarebbe lecito privilegiare la protezione dei rapporti instaurati dallo straniero con i cittadini italiani: la tentazione – inconfessabile, ma latente – nasconde una sottile trama razzista, che rimanda alla caricatura del buon immigrato addomesticato, che ha imparato l'italiano (magari condito da qualche esclamazione dialettale) e ha cancellato le proprie tracce di estraneità.

Ancora più vicino al cuore della sfera privata si collocano i legami affettivi, in particolare i rapporti che non rientrano nelle categorie, tradizionalmente tutelate, della famiglia nucleare (partner e figli minori non coniugati)<sup>20</sup>. Secondo la Suprema Corte, «Nel prisma dello stesso art. 8, il concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto *de facto*, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass., 2874/2023)» (Cass., 6.10.2023, n. 28162).

18. «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo» (art. 2, l. n. 482/1999).

19. Si tratta di Marocco, Albania, Ucraina, Cina, India, Bangladesh, Egitto, Filippine, Pakistan, Moldavia, Sri Lanka, Senegal, Nigeria, Tunisia, Perù (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Comunità a confronto. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, 2023, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/Pagine/Studi-e-statistiche>).

20. Sebbene in sensibile ritardo rispetto a numerosi Paesi, con la l. n. 76/2016 l'Italia ha riconosciuto pieno rilievo giuridico alle unioni civili tra coppie di persone omosessuali e alle convivenze tra persone unite da uno stabile legame affettivo di coppia (contratti di convivenza). La giurisprudenza di merito, oltre a diverse amministrazioni comunali, ha ripetutamente affermato che il contratto di convivenza può essere registrato anche nel caso in cui una delle parti sia un cittadino di Paese terzo privo del permesso di soggiorno (<https://www.asgi.it/famiglia-minori/convivenza-straniero-permesso-soggiorno/>).

È forse questo il profilo più innovativo e rivoluzionario della tutela della vita privata, perché più intimamente legato alla libertà e al desiderio, lo scandalo del desiderio degli immigrati. Anche chi non gode del diritto di scegliere il Paese in cui vivere, sceglie, come chiunque, quali persone avvicinare, con chi dividere il proprio tempo e i luoghi, chi frequentare e amare. E in molti casi sono questi legami, indipendentemente dal loro rilievo giuridico, a determinare le traiettorie di vita. La protezione della sfera individuale, al di là dell'ambito familiare, offre dunque un punto di congiunzione tra affetti, volontà e diritto al soggiorno.

Di ciò le autorità devono tenere conto, non certo attraverso una sconcertante aritmetica delle relazioni – che contrappone il numero di familiari nel Paese di origine a quelli presenti in Italia – né arrogandosi il potere di decidere cosa è meglio per i cittadini stranieri. Piuttosto, lo Stato dovrà attestare l'esistenza di rapporti affettivi nel proprio territorio, esaminarne la rilevanza per il singolo e valutare le conseguenze della loro rescissione a seguito dell'allontanamento. E questo senza l'irragionevole pretesa – che nessuna norma chiede e la regola di esperienza smentisce – che la costruzione di una vita di relazioni nel Paese di immigrazione implichi la distruzione di quella nel Paese di origine.

Coerentemente, la sfera privata comprende una nozione di salute ben più ampia di quella protetta dal permesso di soggiorno per cure mediche<sup>21</sup>, estesa alle diverse manifestazioni del benessere individuale. Ciò dilata l'ambito dell'indagine alle implicazioni sociali della salute e ai processi culturali che la generano: come afferma Ivo Quaranta, «Salute e malattia sono “indicatori” delle relazioni che intratteniamo con le dimensioni per noi costitutive della realtà sociale. Spogliare salute e malattia di queste relazioni ci priva di appigli su cui fare leva per la promozione della salute»<sup>22</sup>, obiettivo peraltro centrale nella Costituzione italiana oltre che nella normativa convenzionale e internazionale.

Il mosaico che compone la vita di relazione di un individuo sfugge a una precisa classificazione, ma non si potrebbe concludere una prima ricognizione senza menzionare l'universo scolastico ed educativo – più ancora del lavoro, autentico teatro e motore della società – e la disponibilità di un'abitazione, che suggerisce la dimensione fisica dell'insediamento.

Poiché non ogni aspetto della vita privata può farsi pubblico o essere documentato, la durata del soggiorno in Italia rappresenta un criterio, supplementare, di chiusura del sistema. Già inserita tra i parametri di valutazione della vita privata, nella versione dell'art. 19, d.lgs. n. 286/1998 precedente al d.l. n. 20/2023, essa costituisce un forte indice presuntivo di radicamento, senza peraltro legittimare alcun automatismo. L'Italia è attraversata dai sintomi di una crisi su scala nazionale (aumento della povertà assoluta, invecchiamento della popolazione, crollo della natalità, consistenti espatri di cittadini), e contemporaneamente da migliaia di persone che emigrano verso l'Europa centro-settentrionale. Per numerosi italiani di origine straniera, l'acquisizione della cittadinanza non costituisce il coronamento di un percorso di “integrazione”, ma lo strumento per

---

21. Il cui rilascio è vincolato all'emissione di un visto di ingresso, allo stato di gravidanza, a cure urgenti o essenziali o a «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza» (art. 19, co. 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998).

22. I. Quaranta, *Cultura e salute: uno sguardo antropologico*, 31 maggio 2021, [https://centri.unibo.it/csi/it/agenda/2021\\_corso-elettivo-salute-globale-determinanti-sociali-e-strategie-di-primary-health-care/quaranta\\_cultura-e-salute\\_2021.pdf](https://centri.unibo.it/csi/it/agenda/2021_corso-elettivo-salute-globale-determinanti-sociali-e-strategie-di-primary-health-care/quaranta_cultura-e-salute_2021.pdf).

abbandonare la società nazionale e rientrare nel Paese di origine o trasferirsi in un altro Stato<sup>23</sup>. La scelta, nient'affatto scontata, di prolungare la permanenza in Italia può dunque rivelare un sentimento di appartenenza comunitaria, ma anche qualora essa derivi dall'impossibilità di trasferirsi in un altro Paese, sarà decisivo l'accertamento dell'effettiva partecipazione della persona alla vita locale.

## 8. La vita privata: una, unica, irripetibile

Riprendendo un'intuizione di Georg Simmel, in *L'ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità*, Sergio Belardinelli sottolinea come «le case cittadine del medioevo fossero in generale, e spesso ancora fino al secolo XIX, indicate con un nome proprio» e come «da un certo momento in poi vengano identificate attraverso un numero. “Nella differenza tra il nome individuale e il semplice numero della casa – dice Simmel – si esprime una diversità nel rapporto del possessore e dell'abitante con essa, e proprio perciò con il suo ambiente (...) la casa contraddistinta con il nome proprio deve dare a quelle persone una sensazione di individualità spaziale, l'appartenenza a un punto spaziale qualitativamente stabilito; con il nome, che era associato alla rappresentazione della casa, questa costituisce in misura molto maggiore un'esistenza per conto proprio, colorata individualmente, e che ha per il sentimento una forma superiore di unicità che non nel caso di una designazione mediante i numeri, che si ripetono uniformemente in ogni strada e tra i quali sussistono soltanto differenze quantitative”»<sup>24</sup>.

Quel colore individuale che caratterizza il rapporto tra un individuo e il suo ambiente, e lo rende unico, è un altro nome per l'identità privata sociale. Sostituire alla quantità anonima dei numeri uniformi la qualità singolare dei nomi propri – a una persona, LA persona – non è un anelito umanitario, ma un obbligo normativo. Lo conferma un fulminante inciso delle Sezioni Unite della Suprema Corte: i luoghi di sviluppo dell'identità sociale «concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»» (Cass., S.U., 9.9.2021, n. 24413). La ricerca dell'irripetibilità, la sostanza che rende unica e diversa ogni storia, è il criterio che deve guidare il giudizio dell'amministrazione e della magistratura.

Lo sviluppo della vita privata di una persona immigrata nel territorio nazionale non è un processo necessario, tantomeno inevitabile. Al contrario, richiede passione e determinazione più forti delle tagliole burocratiche e del razzismo strisciante. Ma una volta forgiata la propria identità sociale nello Stato, una volta «prodotta la differenza»<sup>25</sup>, l'allontanamento sarà possibile solo in presenza delle ragioni eccezionali previste dall'art. 8, CEDU, poiché la gestione ordinaria dell'immigrazione non giustifica l'intrusione nella sfera individuale.

23. Istat, *Migrazioni interne e internazionali della popolazione residente, anni 2022-2023*, <https://www.istat.it/it/files/2024/05/Migrazioni-interne-e-internazionali-della-popolazione-residente.pdf>.

24. S. Belardinelli, *L'ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità*, Catanzaro, Rubbettino, 2018.

25. «Per forgiare la propria identità, l'uomo produce differenza» (N. Rouland, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992, cit. in R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Bologna, il Mulino, 2007, p. 23).